

N. 01121/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02104/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2010, proposto da:
Gianguido Saletnich e Valentino Camponeschi, in qualità di delegati della
lista regionale "Roberto Fiore Presidente", e il Dott. Roberto Fiore, in
qualità di candidato presidente della lista, tutti rappresentati e difesi
dall'Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Roma, via Principessa Clotilde, 2,

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Corte di Appello di Roma - Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale, in persona
del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Rete dei Cittadini - Cristiana Consalvi, in persona del legale
rappresentante p.t.,
Comitato Renata Polverini Presidente, in persona del legale
rappresentante p.t.,

e con l'intervento di

ad opponendum:

Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco
Furfaro, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luca Di Raimondo, Luigi
Conti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della
Consulta, 50;

Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli e Silvia Bertoletti, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luigi Medugno e Federico Freni, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Panama, 58,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della decisione del 2 marzo 2010 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, che ha respinto il ricorso avverso l'esclusione della lista regionale "Roberto Fiore Presidente";

- del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma del 28 febbraio 2010, che ha disposto l'esclusione della lista stessa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'intervento ad opponendum di Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro;

Visto l'intervento ad opponendum di Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli e Silvia Bertoletti;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'art.1, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, che appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce - pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle esigenze ordinamentali - che "Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo", e che questo Tribunale è tenuto a esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, presentata ai sensi dell'art. 21 della L. n.

1034/1971;

Considerato altresì che nel caso di specie acquista decisivo rilievo l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto:

- il rispetto del principio di pari rappresentanza dei sessi di cui all'art. 3 della L. n. 2/2005 si riferisce alle modalità di elezione dei membri del Consiglio regionale diversi dal Presidente della Regione (distintamente disciplinato dall'art. 2 della medesima legge);

- correttamente, quindi, i provvedimenti impugnati hanno escluso che il candidato alla presidenza della Regione, ancorché capolista della lista regionale, possa essere computato ai fini del meccanismo della paritaria rappresentanza dei sessi ai distinti fini di cui al menzionato articolo 3;

Considerato che questa ragione è da sola sufficiente ad assicurare la legittimità della disposta esclusione, nonostante la sussistenza di profili di fondatezza in ordine alla censura di cui al primo motivo di ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, respinge la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 09/03/2010

IL SEGRETARIO